Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 17 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visti i propri decreti 9 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 29 aprile 1971 e 13 marzo 1972, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* concernente rispettivamente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto e la sostituzione di un membro del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 5243 in data 15 marzo 1972 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il cav. del lav. Alfonso Gaetani quale rappresentante degli agricoltori in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del cav. del lav. Orazio Sanminiatelli deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il cavaliere del lav. Alfonso Gaetani è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » in rappresentanza degli agricoltori in sostituzione del cavaliere del lav. Orazio Sanminiatelli deceduto.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1972

LEONE

GAVA — NATALI

(5891)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Consolidamento dell'abitato del comune di Domanico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Domanico, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 21 gennaio 1970 avanzata dall'ufficio del genio civile di Cosenza tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Domanico, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1972
Registro n. 7, *foglio n.* 196

(5628)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione medesima;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della associazione;

Vista la lettera del 12 novembre 1971, con la quale l'ing. Enzo Arzilli ha rassegnato le proprie dimissioni

da membro del consiglio di amministrazione dell'associazione, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Visto il telegramma n. 158281 del 2 dicembre 1971 con il quale la precitata confederazione ha designato il proprio rappresentante;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Enzo Arzilli;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Carlo Salghetti Drioli è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione dell'ing. Enzo Arzilli, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1972
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 57

(5579)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.
Consolidamento dell'abitato del comune di Paola.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario provvedere al consolidamento dell'abitato di Paola, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 10 gennaio 1970 avanzata dall'ufficio del genio civile di Cosenza tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Paola è da consolidare a sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 7, foglio n. 198

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.
Consolidamento dell'abitato del comune di Curinga.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Curinga, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 27 febbraio 1970, avanzata dall'ufficio del genio civile di Catanzaro tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Curinga, in provincia di Catanzaro, è da consolidare ai termini della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 7, foglio n. 197

(5630)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1972.
Istituzione della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono fra l'altro determinati gli organi periferici della predetta amministrazione autonoma;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925 concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964 concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione di centri e sottocentri automezzi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971 per quanto riguarda la strutturazione degli uffici delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e le loro attribuzioni nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali sono le direzioni provinciali p. t. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale per la Lombardia con sede a Milano.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 e dall'art. 4 del decreto ministeriale del 14 ottobre 1971 con le relative competenze.

Art. 2.

1. — Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese passano alle dipendenze della Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia e, conservando le loro attuali circoscrizioni, ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

2. — Il reparto I (ispezione) con l'Escopost e l'ufficio regionale « M » della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, nonchè la sezione tecnica del movimento postale di Milano sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971, per l'espletamento dei rispettivi servizi nell'ambito della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale.

Il personale ispettivo delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese è costituito in sezioni autonome della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia, aventi sede presso le rispettive direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, per l'espletamento dei servizi d'istituto nella circoscrizione compartimentale.

3. — In conseguenza della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano resta strutturata come segue:

Direttore;
Segreteria (personale ed affari generali);
Amministrazione postale;
Amministrazione telegrafica;
Ragioneria.

4. — I compiti e le attribuzioni dell'ufficio lavori p. t. di Milano sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per la Lombardia in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici e il patrimonio dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971, per l'espletamento del servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

5. — Il centro automezzi di Milano è soppresso. I suoi compiti e attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale per la Lombardia in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971, per l'espletamento del servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale.

Pertanto le provincie di Brescia e di Mantova cessano di appartenere alla circoscrizione territoriale del centro automezzi di Verona.

6. — Il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano passa quale ufficio autonomo alle dipendenze della direzione compartimentale per la Lombardia, ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa direzione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge 12 marzo 1968, n. 325, conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Lombardia seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto entra in vigore dal 15° giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 10 Poste e telecom., foglio n. 2

(5892)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1972.

Istituzione della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono fra l'altro determinati gli organi periferici della predetta amministrazione autonoma;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925 concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964 concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione di centri e sottocentri automezzi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971 per quanto riguarda la strutturazione degli uffici delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e le loro attribuzioni nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali sono le direzioni provinciali p.t. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 e dall'art. 4 del decreto ministeriale del 14 ottobre 1971 con le relative competenze.

Art. 2.

1. — Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Trento e di Bolzano passano alle dipendenze della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Trentino-Alto Adige e, conservando le loro circoscrizioni, ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

2. — Il personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento passa alle dipendenze dell'ufficio ispezione della direzione compartimentale e ne costituisce parte integrante per lo assolvimento dei compiti d'istituto nella circoscrizione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio d'ispezione dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971.

Il personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano è costituito in sezione autonoma della direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige con sede presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti d'istituto nella circoscrizione compartimentale.

I compiti e le attribuzioni della sezione tecnica del movimento postale di Verona per l'espletamento del servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Trentino-Alto Adige sono assunti dall'ufficio compartimentale d'ispezione in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio del movimento postale dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971.

In conseguenza le provincie di Trento e di Bolzano cessano di appartenere alla circoscrizione della sezione tecnica del movimento postale di Verona.

3. — L'ufficio lavori p.t. di Bolzano, conservando la sua attuale sede, è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige, la quale sovraintende all'espletamento del servizio in materia di lavori, impianti tecnologici e patrimonio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

4. — I compiti e le attribuzioni del centro automezzi di Verona per l'espletamento del servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Trentino-Alto Adige sono assunti dall'ufficio automezzi compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971.

In conseguenza le provincie di Trento e di Bolzano cessano di appartenere alla circoscrizione territoriale del centro automezzi di Verona.

5. — Il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Trentino-Alto Adige ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa direzione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali delle poste e

delle telecomunicazioni contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge 12 marzo 1968, n. 325, conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto entra in vigore dal 15° giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 10 Poste e telecom., foglio n. 3

(5893)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Urisolvente B/1 Signori » della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4228/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 maggio 1955 con il quale veniva registrata al n. 9980 la specialità medicinale « Urisolvente B/1 Signori », flacone granulato da g 70, a nome della ditta Galileo Signori, con sede in Galluzzo (Firenze), via Giosuè Borsi, 21, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urisolvente B/1 Signori », nella seguente preparazione flacone granulato da g 70, registrata al n. 9980 in data 10 maggio 1955 a nome della ditta Galileo Signori di Galluzzo (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: Valsecchi

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Cachet antinevralgico Z » della ditta laboratorio farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4227/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1948 con il quale veniva registrata al n. 1156 la specialità medicinale « Cachet antinevralgico Z » a nome della ditta laboratorio farmaceutico Galileo Signori, con sede in Galluzzo (Firenze), via G. Borsi n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cachet antinevralgico Z » nella seguente preparazione da un cachet, registrata al n. 1156 in data 3 marzo 1948 a nome della ditta laboratorio farmaceutico Galileo Signori.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: Valsecchi

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Pillole purgative composte » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca numero 4226/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 agosto 1946 con il quale veniva registrata al n. 491 la specialità medicinale « Pillole purgative composte » a nome della ditta laboratorio chimico farmacologico Galileo Signori, C. Vitagliano e G. Prono, con sede in Galluzzo (Firenze), via G. Borsi n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole purgative composte » nella seguente preparazione 15 e 30 pillole registrata al n. 491 in data 16 agosto 1946 a nome della ditta laboratorio chimico farmacologico Galileo Signori, con sede in Firenze, via Porta Santa Maria n. 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1972.

Regolamentazione dell'esercizio della pesca nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, numero 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1969 e 14 luglio 1971, che disciplinano l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo;

Viste le proposte formulate dai Presidenti delle giunte provinciali di Bergamo e Brescia, su conforme parere delle commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque interne delle rispettive province;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo. Detto lago, agli effetti della pesca, si intende delimitato dallo sfocio del fiume Oglio nel lago e precisamente dal ponte Barcotto sulla strada Bergamo-Brescia, in comune di Costa Volpino, fino alla diga del consorzio irriguo dell'Oglio, sita in comune di Sarnico.

Art. 2.

L'esercizio della pesca nel lago d'Iseo è consentito con le reti e gli attrezzi sottoelencati, aventi le caratteristiche per ciascuno indicate e con l'osservanza delle limitazioni previste.

Art. 3.

RETI A CATINO:

1. — *Bastardina*, nome volgare: spessetta, regagnina. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della trota, del coregono e del pesce persico). Lunghezza massima della rete mt. 190. Lunghezza minima della rete mt. 170. Altezza massima della rete maglie 900. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

E' vietato tirarla da terra o da barca fissa. A decorrere dal 31 maggio 1974 l'uso di detta rete è sempre vietato.

Art. 4.

RETI A MANTELLO:

1. — *Tencaro*, nome volgare: tencher. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, della sardina agone e del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

2. — *Tremaglio grande*, nome volgare: tremacc, mappada. (Specialmente usata per la pesca del luccio e della tinca). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 35. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

3. — *Tremaglio piccolo*, nome volgare: tremagì. (Specialmente usato per la pesca del salmerino, del pesce persico, della sardina e del luccio).

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 25, nè superiore a mm. 28. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile), del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno). E' fatto assoluto divieto di usare il « tramaglio piccolo » alla posta, durante tutto il mese di giugno di ogni anno nel tratto a valle della congiungente il porto di Predore con il porto d'Iseo. Nel medesimo periodo e nella stessa zona, è consentito l'uso a « cacciata » di detta rete.

Art. 5.

RETI SEMPLICI:

1. — *Oltanina*, nome volgare: antanina. (Specialmente usata per la pesca del pesce persico e del salmerino). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 25 nè superiore a mm. 28.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio), del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre) e del luccio (dal 20 marzo al 20 aprile). Durante il mese di giugno, l'uso di detta rete è consentito solo a « cacciata » nel tratto a valle della congiungente il porto di Predore con il porto d'Iseo. Fermo restando il suddetto periodo di divieto di pesca del salmerino è consentito l'uso di detta rete esclusivamente a « cacciata » e cioè non da posta.

2. — *Pala*, nome volgare: pala. (Specialmente usata per la pesca della trota e del coregono). Lunghezza massima della rete metri 750. Altezza massima della rete m. 16. Il lato delle maglie non dev'essere inferiore a mm. 40. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota dal 15 ottobre al 15 gennaio), del coregono (dal 15 dicembre al 15 gennaio) e del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre). E' fatto assoluto divieto di usare detta rete alla « posta » durante tutto il mese di giugno di ogni anno, nel tratto a valle della congiungente del porto d'Iseo col porto di Predore.

3. — *Paletta*, nome volgare: paletta. (Specialmente usata per la pesca del salmerino, del persico e della sardina). Lunghezza massima della rete m. 60. Lunghezza minima della rete m. 25. Altezza massima della rete m. 4. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 25, nè superiore a mm. 27. E' vietato l'uso di detta rete durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno). L'altezza di detta rete è fissata nella tassativa misura di metri 4.

4. — *Gerola*, nome volgare: gerola. (Usata per la pesca dell'alborella). Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri sette e non superiore a millimetri 10.

5. — *Scarolì*, nome volgare: scorolì. (Specialmente usata per la pesca del vairone). Lunghezza massima della rete m. 100. Altezza massima della rete m. 1. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 8, nè superiore a mm. 15.

Art. 6.

ATTREZZI VARI:

1. — *Bertovello*, nome volgare: bertael. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del pesce persico e del luccio). Lunghezza massima dell'attrezzo metri tre. Lunghezza minima dell'attrezzo metri due. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici, nè superiore a millimetri 25. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio), della tinca (dal 1° al 30 giugno) e del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

2. — *Tamburello*, nome volgare: Tamburel. (Specialmente usato per la pesca dell'aborella, della scardola e del vairone). Lunghezza massima dell'attrezzo metri uno e cinquanta. Diametro massimo di apertura della bocca cm. 50.

3. — *Bilancia*, nome volgare: balansì. Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. L'uso di detta rete è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' consentito l'uso di notte per il periodo dal 5 giugno al 15 luglio di ogni anno della bilancia, sempre con il lato massimo di m. 1,50, però con il lato delle maglie di misura non inferiore a mm. 20.

4. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: borò. (Specialmente usata per la pesca della trota). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto della pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio).

5. — *Tirlindana* a un solo amo o cucchiaio, nome volgare: dindana (Specialmente usata per la pesca del luccio). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

6. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca della trota e della sardina). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno).

7. — *Pescaie fisse con reti*, nome volgare: parade, pesche. (Specialmente usata per la pesca alle anguille). Da usarsi limitatamente nei diritti esclusivi di pesca esistenti.

Il bertovello e cogollo, da usarsi esclusivamente nelle pescaie fisse con reti, deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza massima metri tre. Lunghezza minima metri due e diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici.

8. — *Forone*, nome volgare: furù. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, ecc.). Il peso dello attrezzo non deve superare i cinque chilogrammi. La distanza tra le punte non deve essere inferiore a centimetri quattro. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca (dal 1° al 30 giugno).

9. — *Palamiti*, nome volgare: spaderna. (Specialmente usata per la pesca delle anguille). Ogni palamita non può avere più di cinquecento ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a metri tre.

10. — *Canna con o senza mulinello*: ad uno o più ami o lanzette, nel numero massimo di due canne per pescatore.

11. — *Cavedanera*, nome volgare: cavedanera.

12. — *Fascina per peschiera*, nome volgare: peschiera. (Specialmente usata per la pesca di scazzoni e gamberetti).

Art. 7.

Norme varie

a) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

b) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

c) Chi esercita la pesca con le reti denominate « pala e bastardina » può far uso, esclusivamente quale attrez zo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci già catturati, dell'attrezzo denominato « guada ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

d) Chi esercita la pesca con la bilancia, con le tirlindane, con la canna e con la cavedanera e con palamiti o spaderne può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero del pesce già catturato dell'attrezzo denominato guadino. Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri dieci.

e) Chi esercita la pesca con la « fascina per peschiera » può fare uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci (o crostacei) già

catturati dell'attrezzo denominato « guada ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a mm. 3, nè superiore a mm. 7.

f) Tutte le reti con le relative segnalazioni debbono essere salpate dalle acque e portate a riva alle ore dodici di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica alle ore diciannove, per il periodo del 1° maggio al 30 settembre, ed alle ore 16, per il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

g) Le reti e gli attrezzi da pesca consentiti con il presente decreto che non abbiano le nuove misure prescritte, ma che abbiano quelle previste dal decreto ministeriale 26 ottobre 1967 possono essere usati fino al loro consumo e, comunque, non oltre un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

h) La dotazione massima, consentita ad ogni pescatore per l'uso delle reti sopramenzionate rimane così fissata:

Tremaglio grande e scarolì, m. 100, congiunzione compresa;
Gerola e oltanina, m. 150, congiunzione compresa;
Tremaglio piccolo, m. 200, congiunzione compresa;
Paletta m. 300, congiunzione fino a m. 100 (massimo file n. 3);
Tencaro m. 400, congiunzione compresa;
Pala m. 750, congiunzione compresa;
Bertovello o tamburello m. 25.

h-bis) Se la pesca viene esercitata da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate. E' sempre vietato ad un pescatore deporre o salpare le reti di proprietà di altro pescatore.

i) ad integrazione dei tempi di divieto per le varie specie ittiche prevista dal regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, si fissano i seguenti periodi di divieto per la pesca delle seguenti specie ittiche:

Salmerino, dal 10 novembre al 31 dicembre;
Luccio, dal 20 marzo al 20 aprile;
Pesce persico, dal 15 aprile al 14 maggio;
Agone (alosa o sardina), dal 5 maggio al 5 giugno.

L'orario di inizio e termine dei vari divieti di pesca delle specie ittiche viene fissato alle ore 12 del primo e dell'ultimo giorno stabiliti per i divieti stessi.

l) ad integrazione delle misure minime previste dal soprarichiamato regio decreto 22 novembre 1914, numero 1486, vengono fissate le seguenti misure per la pesca di alcune specie ittiche lacustri:

luccio, cm. 30 persico, trota, salmerino, e trota iridea cm. 20.

m) E' sempre vietato l'uso a strascico delle reti contemplate nel presente decreto.

m-bis) E' vietata la pesca con reti « gerola » sino a m. 30 dalla riva per il periodo dal 1° giugno al 15 luglio di ogni anno, nelle seguenti zone di fregola dell'alborella:

1) *provincia di Bergamo*, lungo l'intera sponda lacuale del comune di Tavernola;

2) *provincia di Brescia*: dal ristorante Palafitte in comune di Sulzano, fino al porto di Sale Marasino.

Nelle predette zone e per il periodo suddetto le reti « gerola » dovranno essere poste perpendicolarmente alla riva fermo restando la distanza di m. 30 dalla riva medesima. Per tutte le altre zone la pesca con « gerola » per il periodo predetto è permesso solo a « cacciata ».

n) per la pesca a « cacciata » è consentito l'uso del sasso (o batocchio) o pertica.

o) E' consentita la pesca col fucile subacqueo nel lago d'Iseo limitatamente ai tratti di sponde compresi:

Per la provincia di Bergamo: dalla chiesetta di San Rocco, sita in comune di Predore fino alla stazione dei carabinieri di Tavernola e per una profondità massima di m. 100 verso il lago, con la sola eccezione del tratto antistante la galleria delimitata dalle progressive chilometriche 16,750 17,600 della strada statale n. 469, ivi esistente.

Per la provincia di Brescia: dal porto di Garzano al porto di Siviano, in comune di Monte Isola (tratto a nord dell'isola omonima).

Le suddette zone verranno delimitate con boe di segnalazione e la pesca dovrà essere esercitata in apnea. Il fucile subacqueo può essere usato soltanto dai maggiori di 16 anni e deve essere tenuto in posizione di armamento soltanto in immersione. Il pescatore subacqueo, durante l'immersione, ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa ben visibile.

p) E' consentito alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, riservare un tratto di sponda lacuale per lo svolgimento delle gare di pesca e ciò limitatamente al giorno della gara ed al pomeriggio precedente.

Art. 8.

Sono istituite le seguenti zone di rispetto, con divieto dell'uso delle reti per una profondità di m. 30 dalla riva.

Provincia di Bergamo:

1) comune di Catro, Costa Volpino, Lovere e Predore:
l'intera sponda lacuale compresa nel territorio di detti comuni;

2) comune di Riva di Solto:
dal porticciolo denominato « Duane » fino al confine con il comune di Solto Collina;

3) comune di Tavernola Bergamasca:
dallo sfocio nel lago della valle denominata « Rino » sino alla frazione denominata « Gallinarda ».

Provincia di Brescia:

1) comune d'Iseo:
per tutta la zona denominata « Lamette »;
lungolago compreso tra la punta ovest scogliera e la punta est dell'ospedale civile;

2) comune di Marone:
lungolago compreso tra la villa Cristina e l'imbocco della prima galleria a monte del paese;
in frazione di Vello-lungolago compreso tra la località Calchere e la galleria Colombaro;

3) comune di Pisogne:
lungolago compreso tra la spiaggia di Govine e il confine con il comune di Costa Volpino.

Nelle zone predette è consentita la pesca, da riva, soltanto con la canna con o senza mulinello, ad uno o più ami o lanzette, nel numero massimo di due canne per pescatore, ed è vietato ogni altro sistema di pesca, compreso quello con la barca ancorata.

In dette zone è consentita la pesca durante il periodo compreso tra le ore 12 del 1° dicembre e le ore 12 dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno, alle sole alborelle con l'uso della rete denominata « gerola ».

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati i decreti indicati nelle premesse e tutte le altre disposizioni concernenti la regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 24 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Aggiornamenti e modifiche del regime dei cali naturali e tecnici subiti dalle merci soggette a vincoli doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, che, nel considerare non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali ha demandato al Ministro per le finanze la determinazione dei cali ammissibili;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1971, con il quale sono stati determinati detti cali fissandone le modalità di riconoscimento, e le allegate tabelle *A* e *B* nelle quali sono elencate le merci di cui sono riconosciuti rispettivamente i cali naturali ed i cali tecnici nei limiti massimi per ciascuna di essa consentiti;

Ritenuto che occorre procedere all'integrazione delle citate tabelle *A* e *B*;

Decreta:

Art. 1.

La nota 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 13 maggio 1971 è modificata come segue:

« Per i prodotti di cui alle voci 20.06 B.I, 22.05, 22.06, 22.07 e 22.10, quando rendasi applicabile la sovrimposta di confine, oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcol etilico contenuto nei prodotti stessi ».

La tabella *A* allegata al decreto ministeriale 13 maggio 1971 è modificata come appresso:

I) dopo la voce « ex 04.05 » sono inserite le seguenti (colonna 1ª, 2ª e 3ª):

08.01 ex E, ex F, ex G	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, secche, in guscio o senza guscio	1 % in peso
ex 08.05	Frutta a guscio, escluse quelle della voce 08.01, secche, anche sgusciate o decorticate	1 % in peso

II) dopo la voce « ex 11.02 » è inserita la seguente (colonna 1ª, 2ª e 3ª):

12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	1 % in peso

III) dopo la voce « 16.01 » sono inserite le seguenti (colonna 1ª, 2ª e 3ª):

ex 18.01	Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto	1 % in peso
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	
A	Frutta a guscio, comprese le arachidi tostate	1 % in peso
	Altre:	
B.I	con aggiunta di alcole	
	— in recipienti di legno	4 % in peso
	— in altri recipienti	1 % in peso

Art. 3.

La tabella *B* allegata al decreto ministeriale 13 maggio 1971 è modificata come appresso:

dopo la voce « ex 11.02 » sono inserite le seguenti (colonna 1ª, 2ª, 3ª e 4ª):

12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	Operazioni semplici	1 % in peso
20.06.B.I	Frutta altrimenti preparate e conservate anche con aggiunta di zucchero o alcole		
	altre:		
	con aggiunta di alcole	1) Operazioni semplici	0,3 % in peso
		2) Trasporto	
		— via mare o via acque interne	1 % in peso
		— stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5 % in peso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di settantasei strade in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 22 aprile 1969, n. 6843, con la quale l'amministrazione provinciale di Treviso ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti settantasei strade comunali:

1) « di Borso del Grappa »: dal termine della strada provinciale n. 27 all'innesto con la strada provinciale n. 26, estesa km. 1 + 430;

2) « di Colle Umberto »: dal termine della strada provinciale n. 42 all'innesto con la strada provinciale n. 71 in località Mescolino, estesa km. 2 + 870;

3) « di Breda di Piave »: dal termine della strada provinciale n. 59 all'innesto con la strada provinciale n. 57 in località Candelù, estesa km. 3 + 780;

4) « dei Molini »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 al confine interprovinciale con Vicenza in direzione di Mussolente, estesa di km. 1 + 350;

5) « Baroni »: dall'innesto con la strada provinciale n. 20 al confine interprovinciale con Vicenza in direzione di Cassola, estesa km. 4 + 470;

6) « Cacciatora »: dall'innesto con la strada statale n. 245 al confine interprovinciale con Padova in località Capitello Niccolina in direzione di San Martino di Lupari, estesa km. 1 + 550;

7) « Calstorta »: dall'innesto con la strada provinciale n. 54 al confine interprovinciale con Venezia in direzione di Grassaga, estesa di km. 4 + 460;

8) « Albinella »: dall'innesto con la strada provinciale n. 44 al confine interprovinciale con Pordenone in direzione di Brugnera, estesa di km. 0 + 730;

9) « Peseggiana »: dall'innesto con la strada provinciale n. 65 al confine interprovinciale con Venezia in località Fontane in direzione di Peseggia, estesa chilometri 2 + 950;

10) « di Montebelluna »; dall'innesto con la strada statale n. 248 all'innesto con la strada statale n. 343 in località Monigo Treviso, estesa km. 16 + 450;

11) « Castellana Asolana »: dall'innesto con la strada statale n. 248 all'innesto con la strada provinciale n. 79 in località Careselle, del comune di Quinto, estesa km. 30 + 940;

12) « Postumia Romana »: dall'innesto con la strada provinciale n. 101 all'innesto con la strada statale n. 53 in località Rizzardina, estesa km. 39 + 960;

13) « Monticanello »: dall'innesto con la strada provinciale n. 86 all'innesto con la strada statale n. 13 in corrispondenza dell'innesto strada provinciale n. 46 in località Fossamerlo di Sopra, estesa km. 8 + 900;

14) « Peschiere »: dall'innesto con la strada provinciale n. 107 all'innesto con la strada provinciale n. 62 in Silea, estesa km. 4 + 650;

15) « di Lanzago »: dall'innesto con la strada provinciale n. 62 all'innesto con la strada provinciale n. 60 in località Villa Passi di Carbonera, estesa km. 3 + 150;

16) « ovest Terraglio »: dall'innesto con la strada statale n. 53 al confine interprovinciale con Venezia in direzione di Gardigiano, estesa di km. 11 + 300;

17) « est Terraglio »: dall'innesto sulla strada provinciale n. 67 all'innesto con la strada statale n. 13 in località Marocco, estesa km. 16 + 600;

18) « di Vascon »: dall'innesto con la strada provinciale n. 57 all'innesto con la strada provinciale n. 59 in località Pezzan, estesa km. 8 + 650;

19) « dei Socialisti »: dall'innesto con la strada provinciale n. 49 all'innesto con la strada provinciale n. 15 in corrispondenza dell'innesto della strada provinciale n. 89 in Fontanelle (Municipio), estesa di km. 7 + 600;

20) « di San Polo »: dall'innesto con la strada provinciale n. 33 all'innesto con la strada provinciale n. 34 a San Polo di Piave, estesa km. 3 + 020;

21) « Distrettuale »: dall'innesto con la strada provinciale n. 47 all'innesto con la strada provinciale n. 34 in località Borgo Malanotte, estesa di km. 4 + 410;

22) « del Musestre »: dall'innesto con la strada provinciale n. 63 all'innesto con la strada provinciale n. 113 in località Musestre, estesa di km. 5 + 200;

23) « sinistra Sile »: dall'innesto con la strada provinciale n. 62 al confine interprovinciale con Venezia in località Portesine della Fossetta, estesa di km. 17 + 800;

24) « Castelletto »: dall'innesto con la strada provinciale n. 61 al confine interprovinciale con Venezia in direzione di Meolo, estesa di km. 1 + 200;

25) « Musestrelle »: dall'innesto con la strada provinciale n. 108 all'innesto con la strada statale n. 53 in San Biagio di Callalta, estesa di km. 9 + 400;

26) « di Spercenigo »: dall'innesto con la strada statale n. 53 all'innesto con la strada provinciale n. 62 in località Biancade, estesa di km. 4 + 620;

27) « di Levada »: dall'innesto con la strada statale n. 53 all'innesto con la strada provinciale n. 54 in località Fossalta Maggiore, estesa di km. 7 + 560;

28) « di Mansuè »: dall'innesto con la strada provinciale n. 126 all'innesto con la strada provinciale n. 51 in località San Giovanni, estesa di km. 12 + 360;

29) « di Gorgo »: dall'innesto con la strada provinciale n. 54 al confine interprovinciale con Pordenone in località Ponti di Tremeacque, estesa di km. 9 + 960;

30) « di Arcade »: dall'innesto con la strada provinciale n. 56 all'innesto con la strada statale n. 248 in Nervesa della Battaglia, estesa di km. 7 + 920;

31) « Bornia »: dall'innesto con la strada provinciale n. 44 all'innesto con la strada provinciale n. 15 in località Lutrano, estesa di km. 3+ 990;

32) « Casaria »: dall'innesto con la strada provinciale n. 59 all'innesto con la strada provinciale n. 57 in Zenson di Piave, estesa di km. 21 + 100;

33) « Canale »: dall'innesto con la strada provinciale n. 152 all'innesto con la strada provinciale n. 32 in località Fontana di Col San Martino, estesa di km. 1 + 600;

34) « del Dolsa »: dall'innesto con la strada provinciale n. 32 all'innesto con la strada provinciale n. 31 in Sernaglia della Battaglia, estesa di km. 3 + 850;

35) « Stort »: dall'innesto con la strada statale n. 13 all'innesto con la strada provinciale n. 44 in località Borgo Municipio di Codognè, estesa di km. 8 + 370;

36) « Rigole »: dall'innesto con la strada provinciale n. 89 all'innesto con la strada provinciale n. 50 (spalla in destra ponte sul fiume Livenza), estesa di km. 5+590;

37) « destra Livenza »: dall'innesto con la strada provinciale n. 53 al confine interprovinciale con Venezia in direzione di Torre di Mosto, estesa di km. 9 + 380;

38) « Capitello »: dall'innesto con la strada statale n. 53 all'innesto con la strada statale n. 348 in località Postioma, estesa di km. 6 + 500;

39) « Castello »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 all'innesto con la strada provinciale n. 20 in località Latteria, estesa di km. 10 + 070;

40) « Felettana »: dall'innesto con la strada provinciale n. 37 all'innesto con la strada provinciale n. 38 in località Parè, estesa di km. 6 + 825;

41) « di Gaiarine »: dall'innesto con la strada provinciale n. 125 all'innesto con la strada provinciale n. 126 in località Ponte sul fiume Livenza, estesa di chilometri 10 + 100;

42) « Piavesella »: dall'innesto con la strada provinciale n. 55 all'innesto con la strada provinciale n. 73 (Ippodromo), estesa di km. 11 + 300;

43) « Talponada »: dall'innesto con la strada provinciale n. 54 all'innesto con la strada provinciale n. 66 in località Talponada di Salgareda, estesa di km. 6 + 920;

44) « Merlengo »: dall'innesto con la strada statale n. 53 all'innesto con la strada provinciale n. 56 in località D. Cuccagna, estesa di km. 7 + 000;

45) « del Musone »: dall'innesto con la strada provinciale n. 83 al confine interprovinciale con Padova in direzione di Loreggiola estesa di km. 5 + 350;

46) « Cà Tron »: dall'innesto con la strada provinciale n. 112 al confine interprovinciale con Venezia in località Ponte Marteggia, estesa di km. 5 + 700;

47) « Redigole »: dall'innesto con la strada provinciale n. 119 all'innesto con la strada provinciale n. 53 in Motta di Livenza, estesa di km. 6 + 010;

48) « della Barca »: dall'innesto con la strada provinciale n. 34 all'innesto con la strada statale n. 13 in Susegana, estesa di km. 2 + 610;

49) « dell'Avenale »: dall'innesto con la strada statale n. 245 all'innesto con la strada provinciale n. 6 in località Vallà, estesa di km. 5 + 160;

50) « strada Giardino »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 all'innesto con la strada statale n. 141 in località Ossario Montegrappa, estesa di chilometri 18 + 030;

51) « dorsale del Grappa »: dall'innesto con la strada provinciale n. 140 all'innesto con la strada provinciale n. 26 in Pederobba, estesa di km. 21 + 240;

52) « del Monte Tomba »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 alla strada provinciale n. 141 in località quota 789, estesa di km. 5 + 100;

53) « del Monte Cesen »: dall'innesto con la strada provinciale n. 28 all'innesto con la strada provinciale n. 36 in Valdobbiadene (Piazza), estesa di km. 38 + 950;

54) « dorsale del Montello »: dall'innesto con la strada provinciale n. 2 all'innesto con la strada provinciale n. 77 in località bivio Corletto di Nervesa della Battaglia, estesa di km. 17 + 065;

55) « di Ciano »: dall'innesto con la strada provinciale n. 77 all'innesto con la strada provinciale n. 144 (incrocio con la presa 21), estesa di km. 3 + 200;

56) « di Fontana Pelosa »: dall'innesto con la strada provinciale n. 77 all'innesto con la strada provinciale n. 144 (incrocio con la presa 18), estesa km. 2 + 850;

57) « della Val del Sasso Murada »: dall'innesto con la strada statale n. 248 all'innesto con la strada provinciale n. 144 in località C. Baseggio, estesa di chilometri 3 + 900;

58) « dei SS. Angeli »: dall'innesto con la strada provinciale n. 77 all'innesto con la strada provinciale (incrocio con la presa 8) in località Sacello, estesa di chilometri 3 + 040;

59) « di Giavera »: dall'innesto con la strada statale n. 248 all'innesto con la strada provinciale n. 144 (incrocio con la presa 7), estesa di km. 3 + 090;

60) « dei Colli Asolani »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 all'innesto con la strada statale n. 348 in località Ponte sul torrente Nasone e raccordo da Forner all'origine della strada provinciale n. 23 in Monfumo, estesa di km. 18 + 200;

61) « Pedemontana del Cansiglio »: dall'innesto con la strada statale n. 422 all'innesto con la strada provinciale n. 74 in località San Pietro di Cordignano con raccordo da Rugolo all'origine della strada provinciale n. 80 in Sarmede, estesa di km. 18 + 400;

62) « dei Colli Settentrionali »: dall'innesto con la strada provinciale n. 2 alla strada statale n. 51 (D'Alemagna in Vittorio Veneto), estesa di km. 34 + 980;

63) « dei Laghi »: dall'innesto con la strada Conegliano-Tovena all'innesto con la strada provinciale n. 35 in località Lago di Santa Maria, estesa di km. 2 + 650;

64) « del Passo di Praderadego »: dall'innesto con la strada provinciale n. 34 al confine interprovinciale con Belluno in località Praderadego, estesa di km. 8 + 100;

65) « dell'Edifizio »: dall'innesto con la strada provinciale n. 101 all'innesto con la strada provinciale n. 19 in località Barcon estesa di km. 2 + 650;

66) « di Cavaso »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 all'innesto con la strada provinciale n. 150 in località Bocca di Serra, estesa di km. 2 + 340;

67) « di Crespano »: dall'innesto con la strada provinciale n. 26 all'innesto con la strada provinciale n. 25 in località Fonte Alto, estesa di km. 3 + 755;

68) « dei Colli di Maser »: dall'innesto con la strada provinciale n. 23 all'innesto con la strada provinciale n. 84 in corrispondenza dell'innesto con la strada provinciale n. 1 a Maser, estesa di km. 7 + 770;

69) « del Pian delle Femmine »: dall'innesto con la strada provinciale n. 35 al confine interprovinciale con Belluno in località Pian delle Donne, estesa di chilometri 8 + 870;

70) « dei Palu »: dall'innesto con la strada statale n. 13 all'innesto con la strada provinciale n. 44 in località Francenigo, estesa di km. 6 + 800;

71) « Commissarie »: dall'innesto con la strada provinciale n. 117 all'innesto con la strada provinciale n. 66 in località Arzeri di Sopra, estesa di km. 3 + 640;

72) « Mure »: dall'innesto con la strada provinciale n. 51 all'innesto con la strada provinciale n. 12 in località Quartarezza, estesa di km. 3 + 980;

73) « Caorlese »: dall'innesto con la strada provinciale n. 53 all'innesto con la strada provinciale n. 127 in località C. Rietti a Sant'Anastasio, estesa di chilometri 5 + 810;

74) « del Castello di Conegliano »: dall'innesto con la strada provinciale n. 37 all'innesto con la strada statale n. 13 in corrispondenza dell'innesto della strada provinciale n. 47, estesa di km. 4 + 260;

75) « Ungaresca »: dall'innesto con la strada provinciale n. 34 all'innesto con la strada provinciale n. 41 in località stazione ferroviaria di Pianzano, estesa di chilometri 12 + 900;

76) « Malintrada »: dall'innesto con la strada provinciale n. 137 all'innesto con la strada provinciale n. 54 in Chiarano, estesa di km. 4 + 840,

per complessivi km. 659 + 075 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 dicembre 1971, n. 1794, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le strade anzidette possono essere, pertanto, classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le settantasei strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 659 + 075, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5606)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del vigente statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci del Banco medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Banco, per un quadriennio;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco ed il dott. Michele Peynetti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

I predetti resteranno in carica per un quadriennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5975)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Provenienze dalla Jugoslavia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, con la quale viene dichiarata infetta da vaiuolo la Jugoslavia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Jugoslavia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure contro il vaiuolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel primo comma delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972: « Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1972, dove è scritto: « Visti gli articoli 18 numer*i* 1, 21 » leggasi « Visti gli articoli 18 numer*o* 1, 21 ».

(6184)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso tra l'Italia e la Romania, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Il 7 marzo 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1971, n. 979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 novembre 1971, è stato effettuato a Bucarest lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso tra l'Italia e la Romania, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

In conformità al disposto dell'art. 9 il suddetto accordo è entrato in vigore il 7 marzo 1972.

(5755)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 21816/1ª in data 7 agosto 1971 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato di proprietà delle signore Giordani, sito in Ferrara all'angolo via Guarini, via Ercole I d'Este, al prezzo complessivo di L. 25.000.000.

(5440)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 1156/1.14.19, in data 17 marzo 1971, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare di proprietà degli eredi De Judicibus, sito in Bari alla via Amendola, della superficie di mq. 832 al prezzo complessivo di L. 7.780.000.

(5618)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 39911, in data 24 gennaio 1972, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla signora Redlich Inge ved. Rosso San Secondo, consistente in beni mobili ed immobili del valore complessivo di L. 21.140.000.

(5616)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1972, registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 223, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Maria Iacolino nata Parisi avverso la nomina della prof.ssa Carmela Fusco Vasques quale incaricata annuale di cultura generale ed educazione civica presso l'istituto professionale femminile di Catania, disposta dal preside dello stesso istituto.

(5949)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Aiello Giuseppe avverso la decisione n. 49479 del 9 agosto 1968 dalla commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1958, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Catania, con la quale veniva respinto il ricorso del medesimo prof. Aiello avverso la mancata inclusione, presso gli istituti tecnici industriali, di meccanica e macchine, tecnologia e laboratorio, disegno tecnico.

(5584)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Gianfranco Paris avverso e per l'annullamento della decisione del provveditore agli studi di Rieti n. 3146 dell'11 maggio 1967 con cui veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dall'interessato in data 15 marzo 1967 contro la sanzione disciplinare della ammonizione inflittagli dal preside dell'Istituto professionale alberghiero di Vazia (Rieti) con comunicazione del 27 febbraio 1967.

(5583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante generale al piano regolatore generale di Lequile

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 marzo 1972 è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale di Lequile (Lecce).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(5895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.850.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6009)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6010)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6011)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.257.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6012)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.007.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6013)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.619.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6014)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.951.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6015)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.499.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6016)

Autorizzazione al comune di Monforte S. Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Monforte S. Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6017)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.377.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6018)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.173.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6019)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.763.686 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6020)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 70.582.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6021)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6022)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.199.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6023)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.808.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6024)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.297.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6025)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.054.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6026)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.574.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6027)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.189.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6028)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.167.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6029)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.089.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6030)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.486.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6031)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.053.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.202.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.179.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1972, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.526.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1971

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel settore dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1531/71 del 12 luglio 1971, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro raccolto nell'anno 1971, previsto all'art. 10 del citato regolamento C.E.E. n. 120/67;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio e 24 febbraio 1971, relativi alla presentazione ed al controllo delle denuncie di superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1970-71;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20 settembre 1971 e 20 ottobre 1971, relativi alla presentazione e trattazione delle domande di integrazione del prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1971;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 marzo 1972, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che l'A.I.M.A. provvede con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione alla disciplina del servizio di corresponsione dell'integrazione del prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1971 e considerate altresì le indicazioni ministeriali complementari in data 28 marzo 1972 in merito alla fissazione degli indici di resa indicativa da parte dei capi degli ispettorati agrari compartimentali, competenti per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione della suddetta integrazione di prezzo e di stabilire a tal fine le condizioni e le modalità della erogazione;

Nell'adunanza del 28 marzo 1972;

Ha deliberato:

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1971, prevista dallo art. 10 del regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, secondo le condizioni e le modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. Hanno titolo a conseguire l'integrazione i produttori di grano duro del raccolto dell'anno 1971, che abbiano presentato la denuncia di semina prevista dai decreti del Ministro per la agricoltura e le foreste 15 gennaio 1971 e 24 febbraio 1971, nonchè la domanda di integrazione di prezzo prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20 settembre 1971 e 20 ottobre 1971.

Per produttori di grano duro, agli effetti della concessione dell'integrazione di prezzo, si intendono i conduttori della azienda cerealicola e gli eventuali partecipanti all'impresa agricola di coltivazione (proprietario diretto conduttore o coltivatore del fondo, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, enfiteuta diretto conduttore o coltivatore, affittuario e figure affini), esclusi quindi tutti coloro che, pur avendo un rapporto con il fondo aziendale (es. proprietario concedente in affitto o proprietario concedente in enfiteusi, anche se con canone in natura, come l'estaglio) o con il conduttore (es.: braccianti, raccoglitori o spigolatori, trebbiatori) sono estranei agli oneri ed ai rischi della conduzione dell'impresa agricola.

3. L'integrazione di prezzo compete, nella misura di lire 2.216,25 per quintale, per la quantità di grano duro che, nello ambito degli elementi indicati nella denuncia di semina e nella domanda di integrazione di prezzo, è ritenuta dall'ufficio incaricato del servizio come attendibilmente prodotta, con determinazioni adottate tenendo conto degli indici di resa indicativa fissati per ettaro e per zone omogenee di produzione, dei controlli eventualmente eseguiti sulle superfici dichiarate seminate a grano duro e di ogni altro obiettivo elemento di valutazione, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

L'atto di determinazione della quantità di prodotto ammissibile all'integrazione è comunicato all'interessato al più tardi con l'atto di liquidazione.

4. Il servizio relativo al compimento delle operazioni istruttorie, di liquidazione e di pagamento ed all'adozione dei relativi provvedimenti è affidato ai seguenti enti di sviluppo agricolo ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le provincie di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le provincie di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le provincie di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le provincie di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre provincie.

Gli enti ed ispettorati predetti procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

5. Le commissioni provinciali costituite con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 settembre 1971 e i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie nelle quali tali commissioni non sono costituite svolgono le funzioni indicate nel quarto comma, lettera da *a*) ad *f*), di detto art. 5 e formulano le proposte per la determinazione degli indici di resa indicativa per ettaro e per zone omogenee di produzione del grano duro.

Gli indici di resa sono fissati dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, secondo le istruzioni dell'A.I.M.A.

6. Qualora la quantità di grano duro indicata nella domanda di integrazione di prezzo superi di oltre il 10 per cento quella corrispondente alla quantità desumibile dell'applicazione dell'indice di resa indicativa e sia altresì superiore a quintali 100, la quantità di prodotto ammissibile all'integrazione è determinata dall'ufficio incaricato del servizio, previo parere della commissione provinciale e previo compimento dei controlli ritenuti opportuni dalla commissione medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro-presidente: NATALI

(6048)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, a norma del Regolamento (CEE) n. 215/72.

(in unità di conto 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base della restituzione per 1 kg di saccarosio contenuto (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio	0,0281
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,0281
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,0281
	IV non nominati:	
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,0281
	b. sciroppi	0,0281
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0281
	F. zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,0281
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C. altri:	
	I. zuccheri	0,0281
	II. sciroppi	0,0281
		Ammontare della restituzione per 100 kg
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento (CEE) n. 394/70.

(4388)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 29 febbraio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2873/71 e n. 210/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,000
	— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo .	7,500
II	altro:	
a)	Olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	2,000
	— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo .	7,500

(*a*) Sono considerati come aventi subìto un processo di *raffinazione* gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi *secondo* la formula:
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$K = K 268 - 0{,}5 (K 262 + K 274)$.

(4341)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XXXIII Fiera dell'Ascensione » in Francavilla Fontana

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con nota del 1° marzo 1972, ha comunicato che i promotori della « XXXIII Fiera dell'Ascensione » organizzeranno in Francavilla Fontana la predetta manifestazione dall'11 al 21 maggio 1972, anzichè dal 7 al 14 maggio 1972 come precedentemente programmato.

(5663)

Spostamento del periodo di svolgimento della « IV Mostra internazionale dei servizi pubblici "SEP '72" » e del « Salone internazionale delle tecniche e attrezzature contro gli inquinamenti "POLLUTION '72" », in Padova.

L'Ente autonomo Fiera di Padova Campionaria internazionale, con nota del 3 marzo 1972, ha comunicato che organizzera in Padova la « IV Mostra internazionale dei servizi pubblici "SEP '72" » e il « Salone internazionale delle tecniche e attrezzature contro gli inquinamenti "POLLUTION '72" » dal 13 al 17 giugno 1972 anzichè dal 3 al 7 maggio 1972, come precedentemente programmato.

(5660)

Spostamento del periodo di svolgimento del « V AGROSUD Salone per lo sviluppo della florortìcoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

L'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, con nota del 18 marzo 1972, ha comunicato che organizzerà in Napoli il « V AGROSUD - Salone per lo sviluppo della florortìcoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole per il Mezzogiorno e l'Oltremare » con carattere interprovinciale, dal 21 giugno 1972 al 2 luglio 1972, anzichè dal 3 al 7 maggio 1972, come precedentemente programmato.

(5661)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1972, registro n. 5, foglio n. 361, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla società Grandi Magazzini COIN avverso il silenzio-rigetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinatosi a seguito dell'esperimento, da parte della predetta società, della procedura prevista dall'art. 5 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nei confronti del ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro il diniego dell'autorizzazione all'apertura di un magazzino a prezzo unico in Ferrara, via Cortevecchia angolo via Boccaleone.

(6123)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di vice segretario di biblioteca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente facoltà universitaria i quali siano dipendenti di ruolo delle pubbliche biblioteche statali, appartengano alla carriera direttiva con almeno sei anni di anzianità e non abbiano superato i 35 anni di età.

Possono altresì partecipare i dipendenti di ruolo della Camera in possesso di uno dei predetti titoli di studio, che abbiano almeno due anni effettivi di anzianità. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera, domanda in carta da bollo da L. 500 redatta secondo lo schema esemplificativo allegato nella quale dovranno dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, accademici, di attività professionale, di uffici esercitati, eventuali pubblicazioni;

la posizione riguardo gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere facoltative prescelte;

l'appartenenza al ruolo delle pubbliche biblioteche statali e l'anzianità di servizio ovvero l'appartenenza ai ruoli del personale della Camera dei Deputati e l'anzianità di servizio;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti.

I candidati dipendenti delle pubbliche biblioteche statali dovranno altresì corredare la domanda del seguente documento, in originale o in copia autentica, redatto in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimato e legalizzato ai sensi di legge:

copia dello stato di servizio rilasciato dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche;

diploma di laurea.

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande comunque pervenute oltre il termine innanzi indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione prima delle prove di esame dei documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte e orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale con speciale riguardo alla organizzazione parlamentare;

2) un tema di storia riguardante il periodo dal 1789 a oggi con particolare riguardo alla storia parlamentare.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

2) cultura generale con particolare riguardo alla storia contemporanea dal 1789 in poi, alla storia parlamentare e alla situazione politico-giuridica internazionale e interna;

3) materie bibliografiche e biblioteconomiche con particolare riguardo a questioni attinenti al funzionamento di una biblioteca parlamentare;

4) traduzione orale dalle lingue inglese e tedesca;

5) elementi di catalogazione e soggettazione su opere italiane, francesi, inglesi, russe, spagnole e tedesche secondo i sistemi in vigore presso la biblioteca della Camera.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove orali di lingue straniere oltre le due prove obbligatorie.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli professionali e culturali fino ad un massimo di 30 centesimi di punto. Sarà del pari valutato, fino ad un massimo di 50 centesimi di punto (con 10 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto oltre le due lingue obbligatorie.

L'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto e il lodevole servizio prestato presso la Camera sarà valutato 10 centesimi di punto, ovvero 25 centesimi di punto per ogni anno, qualora si tratti di servizio prestato presso la biblioteca della Camera. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

2) eventuali altri titoli scolastici o professionali, dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo

di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Segretario generale della Camera dei deputati Palazzo Montecitorio
00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .), via n. (CAP .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre (3) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ., (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso in data .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo .;

9) è provvisto del seguente documento di identità n. .,

10) è impiegato di ruolo delle pubbliche biblioteche statali con la qualifica di e con l'anzianità di anni . (ovvero è dipendente della Camera dei deputati, con la qualifica di e con l'anzianità di anni .);

11) dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue:

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(5801)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli, a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo appartenenti alle carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, che ha, tra l'altro, aumentato la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile di 13 unità, destinate nella misura di due posti a riassorbire il soprannumero esistente al 1° luglio 1971, giorno di entrata in vigore dei nuovi organici;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo di cui sopra, pari a quattro unità, deve essere conferito ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già richiamato, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della Direzione generale citata, in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che al 1° luglio 1971 erano peraltro disponibili dodici posti nel ruolo citato e che, un sesto di tali posti dovrà essere messo a concorso fra gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 di cui sopra;

Considerato che, dopo le detrazioni indicate, risultano disponibili dieci posti da coprire mediante concorso per titoli, riservato ai funzionari di ruolo appartenenti alla carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 già richiamato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, tra i funzionari di ruolo appartenenti alle carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

I posti di cui al precedente comma sono ripartiti come segue:

n. 7 posti destinati ai laureati in economia e commercio o titolo equipollente;

n. 3 posti destinati ai laureati in giurisprudenza od in scienze politiche o titolo equipollente.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile I Servizio affari generali e personale Ufficio 11 personale piazzale degli Archivi 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Qualora un candidato, in possesso di due o più dei titoli di studio previsti nell'art. 1, intenda partecipare al concorso per ambedue i gruppi di posti indicati nell'articolo suddetto, dovrà presentare distinte domande, trasmettendo una sola copia della documentazione relativa ai titoli posseduti da valutare per l'attribuzione del punteggio.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30, secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli direttivi amministrativi di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 2/30; per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato quale funzionario direttivo amministrativo presso la Direzione generale dell'aviazione civile, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,25/30 e fino ad un massimo di punti 1/30;

b) per il voto di laurea non inferiore a 95/110 fino a punti 3/30;

c) per il voto non inferiore a 25/30 riportato nelle materie elencate nel successivo art. 4 per ciascun tipo di laurea, fino a punti 0,50/30 per ogni materia e per un massimo complessivo di punti 2/30;

d) per la media, non inferiore ai 25/30, riportata negli esami universitari relativi alla laurea di cui al punto *b*) fino a punti 2/30;

e) per le pubblicazioni su argomenti professionali, esclusa la tesi di laurea, fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

f) per l'abilitazione all'esercizio della libera professione punti 1/30;

g) per l'attività svolta da libero professionista, comprovata da dichiarazioni degli ordini professionali competenti, fino a punti 1/30;

h) per l'attività svolta, senza demerito e per più di sei mesi continuativi, come funzionario direttivo amministrativo di ruolo presso enti pubblici, ovvero come ufficiale in ruoli per i quali è prescritta la laurea valutata ai sensi della lettera *b*) purchè in periodi diversi da quello considerato nella lettera *a*), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 1/30;

i) per l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche o di lingue straniere punti 0,50/30 per ogni abilitazione e per un massimo complessivo di punti 1/30;

l) per l'assistentato universitario punti 0,75/30 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e per un massimo complessivo di punti 2,25/30;

m) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissioni, per esami o per titoli ed esami, nella carriera direttiva amministrativa presso enti pubblici od amministrazioni statali inclusa quella di appartenenza ovvero quale ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli di cui alla lettera *h*) punti 1/30 e per un massimo complessivo di punti 2/30;

n) per corsi post-laurea di carattere professionale frequentati, con esito positivo, presso università od istituti superiori riconosciuti, fino a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo di punti 2/30;

o) per la libera docenza punti 2,25/30;

p) per il possesso di brevetti aeronautici, con licenza scaduta, fino a punti 0,75/30; con licenza in corso di validità fino a punti 1/30;

q) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso della laurea valutata ai sensi della lettera *b*) punti 0,75/30 e per un punteggio massimo complessivo di punti 1,50/30;

r) per il possesso di altra laurea conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto, fra quelle previste nei bandi dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva amministrativa o tecnica della predetta direzione generale fino a punti 2/30;

s) per il superamento, con votazione non inferiore a 25/30 di esami universitari relativi a corsi di laurea diversa da quella richiesta per l'ammissione nel ruolo di cui al presente bando ma appartenenti ai corsi di laurea previsti nel punto *r*) fino a punti 1/30.

Art. 4.

Le materie da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella lettera *c*) dell'art. 3 sono le seguenti:

Laurea in giurisprudenza:

1) Diritto amministrativo;
2) Diritto civile;
3) Diritto commerciale;
4) Diritto della navigazione.

Laurea in scienze politiche o titolo equipollente:

1) Diritto amministrativo;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Diritto della navigazione;
4) Lingua inglese o francese.

Laurea in economia e commercio o titolo equipollente:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Contabilità di stato;
3) Diritto della navigazione;
4) Lingua inglese o francese

Per la valutazione del punteggio riguardante l'esame di lingua straniera, si terrà conto di quello nel quale il candidato ha riportato il voto più elevato e, in caso di punteggio uguale per ambedue le lingue precitate, verrà presa in considerazione quella inglese.

Art. 5.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire, entro il termine stabilito al n. 10) del precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione di appartenenza;

2) certificato, in bollo, rilasciato dall'università competente con l'indicazione del voto di laurea e di quelli riportati nelle materie del corso di studi universitari;

3) due copie delle pubblicazioni su argomenti professionali;

4) certificato, in bollo, riguardante l'abilitazione professionale;

5) dichiarazione, in bollo, rilasciata dall'ordine professionale competente, con l'indicazione dettagliata dell'attività svolta da libero professionista;

6) dichiarazione, in bollo, rilasciata dall'ente pubblico riguardo all'attività svolta quale funzionario direttivo amministrativo di ruolo, con indicazione della durata dell'attività stessa e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

7) copia, in bollo, dello stato di servizio militare per il servizio prestato da ufficiale in ruoli fra quelli menzionati nello art. 3 lettera *h*);

8) certificato, in bollo, per l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche od economiche o di lingue straniere;

9) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle competenti autorità accademiche con l'indicazione del periodo di servizio prestato quale assistente universitario, precisando la materia o le materie interessate da tale attività;

10) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle Amministrazioni competenti riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella *lettera l) del menzionato* art. 3;

11) attestato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso post-laurea di carattere professionale, con indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

12) dichiarazione, in bollo, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria riguardo al possesso della libera docenza;

13) certificato, in bollo, rilasciato dalle autorità competenti per ogni borsa di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3, con indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

14) certificazione, in bollo, delle altre lauree possedute di cui alla lettera *q)* del suddetto art. 3, rilasciata dalle competenti autorità accademiche con l'indicazione del voto riportato;

15) certificazione, con le modalità indicate nel precedente n. 14, riguardo ad esami universitari previsti nella lettera *r)* dell'art. 3 del bando.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà comunicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopraelencati, all'ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, gli estremi dei brevetti stessi; la direzione generale predetta provvederà d'ufficio gli accertamenti conseguenti.

Art. 6.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo lo ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì, la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1 già richiamato.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati elencati nell'art. 1, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i quaranta anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere l'acutezza visiva di 6/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati il campo visivo e la statura minima mentre, per l'udito è necessario almeno percepire la voce di conversazione alla distanza di sei metri complessivamente o da un solo orecchio.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizi ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

I candidati utilmente collocati in graduatoria presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, il diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo.

Per il termine di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, a pena di esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

Art. 8.

Qualora un candidato risulti vincitore in ambedue i gruppi dei posti di cui all'art. 1, verrà invitato ad optare, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita lettera, per uno dei gruppi stessi. In difetto di tale opzione, per la quale si richiamano le disposizioni menzionate nell'art. 7 relativamente al termine, la amministrazione procederà d'ufficio.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione può conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine dei punteggi e nel limite di 1/10 dei posti messi a concorso.

La facoltà di cui al precedente comma verrà esercitata, eventualmente, nei confronti dei laureati in economia e commercio o titolo equipollente e qualora non vi siano idonei oltre i vincitori per tale gruppo, nei confronti dei laureati in giurisprudenza o scienze politiche o titolo equipollente.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di conferire i posti eventualmente rimasti scoperti in un gruppo, a favore degli idonei dell'altro gruppo di candidati.

I vincitori che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Gli interessati verranno destinati presso la sede centrale o presso il compartimento di traffico aereo di Milano.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

Membri:

due docenti universitari delle materie elencate nell'art. 4;

due funzionari direttivi della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un ispettore del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della citata direzione generale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 324

(5453)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista le legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli Osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio vesuviano di Ercolano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « *A* ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui allo allegato « *B* ».

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 10, foglio n. 111

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere 00100 ROMA

sottoscritt. (*a*), nat. a (provincia di .) il , chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970 registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 111, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 17 aprile 1972.

A tal fine sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit. o dispensat. dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

sottoscritt. dichiara altresì, di essere residente nel comune di (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, *ultimo comma*, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati

dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado.
Calcolo logaritmico.
Nozioni fondamentali di fisica secondo i programmi delle scuole medie superiori.
Nozioni generali gli apparecchi meteorologici, sismici, gravimetrici, elettrici, magnetici. Relative misure ed elaborazione dei dati.

(5622)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a trecentocinquantasei posti di segretario comunale capo di prima classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1969 e 23 gennaio 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 5 agosto 1969 e n. 43 del 18 febbraio 1971, con i quali sono stati depennati, a seguito di declassificazione dall'elenco delle 356 sedi di classe terza poste a concorso con il citato decreto ministeriale 13 gennaio 1969, i comuni di Edolo (Brescia) e Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1971, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle segreterie comunali della classe terza dei vincitori del concorso a decorrere dal 20 aprile 1971 nonchè il successivo decreto ministeriale 9 aprile 1971 con il quale è stata disposta la proroga al 1° luglio 1971 della anzidetta assegnazione;

Visti i decreti ministeriali in data 28 settembre 1971 e 13 gennaio 1972 con i quali si è proceduto all'assegnazione delle segreterie comunali della classe terza risultate disponibili, in applicazione della norma di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, ai candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso;

Ritenuto che, a seguito di rinunce o di decadenza della nomina per mancata assunzione del servizio, nei prescritti termini, di alcuni dei vincitori del concorso ovvero per effetto del trasferimento di altri di essi da sedi a concorso a sedi vacanti non a concorso, si può procedere, a norma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, alla copertura di n. 17 segreterie comunali della classe terza risultanti disponibili mediante l'assegnazione alle stesse dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso di che trattasi;

Viste le indicazioni delle sedi espresse dai candidati in ordine di preferenza;

Ritenuta l'opportunità di assegnare alle anzidette sedi, per esigenze di servizio, quei candidati che, in atto, vi espletino l'incarico di reggenti;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di prima classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza, sono nominati segretari comunali capi di prima classe e sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 1° giugno 1972:

1) Iamoria Antonio: Pomarance (Pisa);
2) Brusamonti Giovanni: Bertinoro (Forlì);
3) Ciraolo Giovanni: Noto (Siracusa);
4) Voi Ivar: Malo (Vicenza);
5) Graziani Franco: Finale Emilia (Modena);
6) Quintino Carlo: Cassano allo Ionio (Cosenza);
7) Famiglietti Mario: Bagno di Romagna (Forlì);
8) De Marco Giuseppe: Palazzo San Gervasio (Potenza);
9) Stefanizzi Giuseppe: Veglie (Lecce);
10) Graziosi Fulvio: Noci (Bari);
11) Popoli Alcide: Longobucco (Cosenza);
12) Rosa Giuseppe: Bernalda (Matera);
13) Pennisi Rosario: Comiso (Ragusa);
14) Bondì Antonio: Leonforte (Enna);
15) Bertinaria Luciano: Palma di Montechiaro (Agrigento);
16) Perin Guerrino: Cattolica Eraclea (Agrigento);
17) Aloi Enrico: Regalbuto (Enna)

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(5456)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 maggio 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cerruti dott. Carlo	punti	87,63	su 132
2.	D'Ancona dott. Antonio	»	84,87	»
3.	Stefani dott. Pietro	»	83,43	»
4.	Antinori dott. Giovanni	»	81,06	»
5.	Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
6.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
7.	Raimondo dott. Vincenzo	»	78,38	»
8.	Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
9.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	77,83	»
10.	Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
11.	Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
12.	Magnani Giovanni	»	76,89	»
13.	Garella Antonio	»	76,50	»
14.	Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
15.	Campanozzi dott. Michele	»	76,16	»
16.	Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
17.	Rollone Eusebio	»	76 —	»

18. Tamburrano dott. Nicola	punti	75,89	su 132
19. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
20. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
21. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
22. Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
23. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
24. Bartalena dott. Valentino	»	74,19	»
25. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
26. Imboldi dott. Rocco	»	73,19	»
27. Donati Gualtiero	»	73,16	»
28. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
29. Mantelli Erminio	»	72,98	»
30. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
31. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
32. Parini Antonio	»	71,66	»
33. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
34. Evangelisti Ugo	»	71,06	»
35. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
36. Tinterri Otello	»	70,89	»
37. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
38. Repetti dott. Gino	»	69,96	»
39. Conte dott. Antonio	»	69,86	»
40. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
41. Laspia dott. Antonio	»	69,18	»
42. Di Stilo Rocco	»	67,35	»
43. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
44. Tarella dott. Domenico	»	65,42	»
45. Ceruti Giuseppe	»	65,14	»
46. Trullo Antonio	»	63,76	»
47. Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
48. Agnoli Mario	»	63,12	»
49. Rapetti Andrea	»	62,41	»
50. Nepomuceno Renato	»	60,56	»
51. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

(5667)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al capitolo 1055 la spesa di L. 700.000.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 1055 per l'esercizio 1972.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 5

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI A VENTIQUATTRO PREMI ACQUISTO

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: politica economica economia politica scienza delle finanze diritto costituzionale diritto amministrativo diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1970-1971 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1971-1972.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia ed entro e non oltre il 31 dicembre 1972 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: GIOLITTI

(5923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventisette posti di inserviente in prova.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, avrà luogo alle ore otto nel giorno 23 maggio 1972, presso le seguenti sedi:

Ancona: presso gli uffici finanziari, via Palestro n. 15;

Bari: presso il Villaggio San Nicola dei Padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;

Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer n. 29;

Catania: presso l'istituto tecnico per geometri « Vaccarini », via Cesare Vivante;

Catanzaro: presso l'istituto tecnico industriale, piazza Matteotti;

Genova: presso l'Ente fiera internazionale, padiglione FIAT;

Napoli: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi n. 2 e presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Venezia: presso la sala esami dell'Intendenza, Santangelo, 3538.

(5896)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale 3 febbraio 1972: « Concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972, è firmato *Tanassi* e non *Restivo*.

(5466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3552/1.18/5, del 29 marzo 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a ventuno posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII. II.20.C/1069, del 27 dicembre 1971;

Vista la nota n. 1200/II.4-Gab., del 20 marzo 1972 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è costituita come segue:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Genovese dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Pappalardo dott. Fioravante, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Adinolfi prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ospedaliero; ospedale generale provinciale di Caserta;

Del Prete dott. Italo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Morotti Silvia, ostetrica di ruolo del comune di Maddaloni.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Caserta (Villa Vitrone).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 24 marzo 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(5669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4324 del 16 febbraio 1972 col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 15432 del 31 maggio 1969;

Viste le domande di partecipazione delle candidate con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Constatato che, a seguito di mancata accettazione di altra candidata per la condotta ostetrica del comune di Gragnano, occorre dichiarare vincitrice della condotta stessa l'ostetrica Migliozzi Elena;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Migliozzi Elena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Gragnano a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 20 marzo 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(5623)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1972 con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze;

Atteso che per due condotte resesi vacanti per mancata accettazione dei prescelti è stato manifestato il proprio gradimento da parte di candidati idonei;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Confortini Pellegrino: Impruneta;
2) Cianti Sergio: Firenzuola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni interessati.

Firenze, addì 18 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(5461)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 marzo 1972, n. 6.

Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 4 *marzo* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione promuove ed autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968, compresi nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, nonchè in quelli colpiti dal terremoto dell'ottobre-novembre 1967, compresi nelle province di Enna e Messina, di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1.

L'ammissione ai corsi previsti nel comma precedente è regolata dalle norme contenute nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e nella legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.

Art. 2.

I corsi previsti nel precedente art. 1 avranno la durata massima di 100 giorni e sono affidati ad enti a carattere nazionale o regionale che abbiano personalità giuridica o a quegli enti che siano stati riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresi quelli già costituiti dalle confederazioni nazionali sindacali, nonchè agli altri enti che si prefiggano finalità di formazione professionale e che risultino idonei per organizzazione, impianti e per mezzi di cui dispongono.

Art. 3.

Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di lire 2000, aumentato di lire 200 per coloro che non godono di indennità o sussidio di disoccupazione, più lire 100 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per assicurare l'assistenza malattia, per la durata dei corsi previsti dall'art. 1 della presente legge, in favore dei lavoratori e dei familiari a loro carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

Art. 4.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai corsi che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, fino alla concorrenza del trattamento economico previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il seguente trattamento economico:

direttore: lire 40.000 mensili;
segretario: lire 25.000 mensili;
insegnante: lire 1250 per ogni ora e per 2 ore giornaliere;
istruttore: lire 1000 per ogni ora e per 4 ore giornaliere.

Art. 6.

Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per i relativi oneri sociali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. 3, nonchè le spese per il materiale didattico e di consumo, che non superino la misura massima del 30 per cento delle spese previste per il trattamento economico riservato ai lavoratori.

Art. 7.

Per le finalità indicate negli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, nei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge e nell'art. 44-*ter* della legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 850 milioni.

Il fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati è autorizzato a destinare la somma di lire 150 milioni per le finalità previste dal precedente comma, utilizzando parte dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 16 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28.

Art. 9.

Le somme previste dagli articoli 7, 8 e 12 della presente legge sono destinate nella misura del 35 per cento alla provincia di Trapani, del 30 per cento alla provincia di Agrigento, del 20 per cento alla provincia di Palermo, del 10 per cento alla provincia di Messina, del 5 per cento alla provincia di Enna.

Art. 10.

Gli stanziamenti previsti dal precedente art. 7 e dal primo comma dell'art. 8 saranno versati al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 11.

Le somme stanziate per ciascun corso saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, che dovranno presentare i relativi rendiconti mensili di spesa allo Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 12.

A carico dell'Amministrazione regionale sono altresì istituiti nei comuni terremotati di cui all'art. 1 della presente legge, sotto la direzione e la vigilanza dei comuni medesimi, corsi semestrali di qualificazione e riqualificazione professionale per la formazione dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

partecipanti a ciascun corso non potranno superare le 30 unità. Ad essi spetterà soltanto un'indennità straordinaria giornaliera di lire 2000 per la frequenza. L'orario giornaliero dei corsi non può essere inferiore a quattro ore.

Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il trattamento economico stabilito dall'art. 5 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

Art. 13.

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, il personale tecnico previsto dall'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, assunto nella forma del contratto privato dai comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, è mantenuto in servizio, nel rispetto delle unità numeriche stabilite nel citato art. 27, fino al termine improrogabile del 31 dicembre 1974, con le modalità, precisazioni e prescrizioni già indicate dall'Assessore per gli enti locali.

I posti comunque disponibili previsti dal citato art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono coperti mediante assunzione, con precedenza per il personale già licenziato per esaurimento di fondi.

Il trattamento economico spettante ai predetti tecnici rimane stabilito nella misura già fissata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali fino al 31 dicembre 1971.

A partire dal 1° gennaio 1972 il trattamento economico suddetto è equiparato allo stipendio iniziale dei tecnici degli uffici tecnici comunali dei rispettivi comuni, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'aggiunta di famiglia.

La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1974.

Art. 14.

In favore dei tecnici di cui all'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici negli enti locali della Sicilia e nella Amministrazione regionale è elevato di tanti anni quanti sono quelli trascorsi in servizio presso i comuni terremotati.

Il servizio prestato nei comuni terremotati costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.

Art. 15.

E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali autorizzare, a richiesta motivata dei comuni interessati, l'assunzione di geometri in sostituzione di ingegneri, limitatamente alle unità numeriche di personale di cui al precedente art. 13.

Art. 16.

Per la copertura del maggior onere sostenuto nell'anno 1971 in dipendenza del pagamento di rette di ricovero, assunte ai sensi delle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, nei confronti di minori, vecchi e inabili, appartenenti ai nuclei familiari domiciliari nei comuni di cui agli articoli 1 e 44-*ter* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata la spesa di lire 110 milioni che sarà iscritta in aumento sullo stanziamento del cap. n. 13714 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972.

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa per le finalità dell'art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 110 milioni.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, i fondi stanziati con l'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28, possono essere utilizzati per l'accoglimento di domande fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'anno 1970.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 360 milioni.

Art. 19.

Per le finalità dell'art. 26 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 20.

I piani particolareggiati dei comuni inclusi nei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni, possono essere approvati anche se i piani comprensoriali risultino solamente adottati.

Nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento le previsioni urbanistiche dei piani particolareggiati deliberati dai consigli comunali e non coincidenti con quelli dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, costituiscono, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano comprensoriale, ove le stesse non siano in contrasto con le norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.

La delibera di variante prevista nel precedente comma viene approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

Art. 21.

Le provvidenze stabilite dalle leggi regionali 6 agosto 1968, n. 24 e 2 luglio 1969, n. 21, sono prorogate, per gli anni 1970, 1971 e 1972 in favore degli agenti della riscossione di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento; Camporeale, Contessa Entellina, Grisì e Roccamena in provincia di Palermo; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa e Vita in provincia di Trapani.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

Art. 22.

Con le modalità e per gli scopi stabiliti nell'art. 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, può essere concessa ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti ed assegnatari residenti nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, una sovvenzione non superiore a lire 400 mila.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 23.

L'importo dei prestiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, richiesti fino al 31 dicembre 1973 dai piccoli commercianti che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è elevato a lire 2 milioni.

L'onere a carico degli interessati rimane stabilito nella misura dell'1,50 per cento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Art. 24.

Con le modalità stabilite nell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, a favore degli artigiani dei comuni indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che richiedono prestiti, fino al 31 dicembre 1973, agli istituti di credito, per un importo non superiore a lire 2 milioni, è concesso, a carico della Regione, un concorso negli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere, a carico degli interessati, all'1,50 per cento comprensivo di ogni spesa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Art. 25.

A favore degli artigiani titolari o coadiuvatori e degli esercenti attività commerciali titolari o collaboratori, che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della presente legge, che non hanno potuto usufruire dell'esonero dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalla legislazione nazionale perchè decorsi i termini di richiesta, sono concessi contributi corrispondenti alle somme pagate dal 1968 al 31 dicembre 1971.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 26.

E' istituito un fondo di lire 800 milioni destinato all'assistenza degli alunni residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della presente legge ed in particolare per provvedere alle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori comune o in frazione diversa dello stesso comune e per provvedere altresì alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.

Per i fini indicati nel comma precedente le baraccopoli sono considerate frazioni.

All'inizio dell'anno scolastico, e per il 1972 alla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento indicato nel primo comma del presente articolo in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto.

Le somme così ripartite sono accreditate ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.

I provveditori agli studi presenteranno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.

Lo stanziamento di lire 800 milioni previsto dal primo comma del presente articolo graverà quanto a lire 300 milioni nello esercizio finanziario 1972 e quanto a lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1973.

Le residue somme disponibili alla fine degli esercizi finanziari sopra specificati saranno utilizzate in quelli successivi per le medesime finalità.

Art. 27.

All'onere di lire 4580 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:

quanto a lire 3125 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1971, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36;

quanto a lire 1455 milioni utilizzando, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1970.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 e quello per l'anno 1971, sono rispettivamente modificati come appresso:

a) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1970:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire
Partite che si eliminano:	—
Provvedimenti per opere ed attrezzature per i porti turistici (in meno)	250
Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'IRFIS (in meno)	815
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per la formazione professionale dei lavoratori (in meno)	390
Partita che si aggiunge:	
Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate	1455

b) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno)	3125
Partita che si aggiunge:	
Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate	3125

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ricadenti nell'anno 1973 per lire 1700 milioni e nell'anno 1974 per lire 200 milioni, si provvede con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il Presidente della regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 marzo 1972

FASINO

D'ALIA — MURATORE — MANNINO — CAPRIA — DI CARO — ALEPPO — CANGIALOSI — TEPEDINO

LEGGE 3 marzo 1972, n. 7.

Provvedimenti per il potenziamento delle attività liricosinfoniche nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 4 *marzo* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, concernente modifiche al decreto legislativo del Presidente della regione 19 aprile 1951, n. 19, modificato con legge regionale 18 luglio 1952, n. 40, riguardante l'istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), sono apportate le aggiunte e modifiche contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il finanziamento dell'EAOSS, previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, è integrato di lire 175 milioni per consentire il reintegro della maggiore somma occorrente per il pagamento delle retribuzioni a tutto il personale, ivi compreso il completamento dell'organico orchestrale al minimo indispensabile di 83 unità, e la applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai propri dipendenti, nonchè l'elevazione del fondo pensioni a lire 21 milioni e l'adeguamento degli oneri per compensi da corrispondere a direttori e solisti.

Art. 3.

La spesa per l'attività artistica dell'EAOSS deve essere destinata per almeno il 70 per cento a manifestazioni da svolgersi in Sicilia, fuori dal capoluogo, in territorio nazionale e all'estero.

Art. 4.

La gestione finanziaria dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale degli amministratori.

Eventuali utili di gestione dovranno essere destinati esclusivamente per l'attività dell'esercizio successivo.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Del consiglio fanno parte, altresì, con voto consultivo, il direttore artistico dell'ente, il direttore stabile e due rappresentanti del personale dell'ente, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate.

Il segretario amministrativo, capo del personale dell'ente, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e, senza diritto di voto, disimpegna le funzioni di segretario ».

Art. 6.

Alla legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, concernente il contributo in favore del teatro Massimo Bellini di Catania, sono apportate le modifiche contenute negli articoli seguenti.

Art. 7.

Fino a quando il teatro Massimo Bellini di Catania non sarà ammesso a godere dei benefici finanziari concessi dallo Stato in favore degli enti autonomi lirici, il contributo della regione, previsto per le finalità indicate dalla legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, è aumentato di lire 250 milioni annui.

Art. 8.

Il contributo annuo verrà erogato dall'Assessore regionale per il turismo direttamente al comune di Catania, per essere destinato esclusivamente al pagamento delle paghe e degli stipendi spettanti al personale orchestrale, corale, tecnico e amministrativo.

L'organico del personale in pianta stabile non dovrà superare numericamente quello in servizio nella stagione 1968-69, risultante dagli atti ufficiali e dai fogli paga per le varie categorie.

Art. 9.

A presentazione del preventivo di spesa concernente l'ammontare complessivo del trattamento economico di tutto il personale in pianta stabile, sarà dall'Assessorato regionale del turismo versato il contributo di cui all'art. 7 nella misura del 90 per cento, mentre il saldo sarà corrisposto in base al rendiconto di spesa, che dovrà essere presentato all'Assessorato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Art. 10.

Il preventivo e il rendiconto della spesa dovranno essere deliberati dagli organi competenti del comune di Catania, previo parere vincolante ed obbligatorio di un comitato che sarà composto:

da tre rappresentanti della regione nominati con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, di cui uno con le funzioni di presidente;

da tre rappresentanti del comune nominati dal consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentati fra il personale dipendente, nominati dal Presidente della regione, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali.

Detto comitato sarà nominato con decreto del Presidente della regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato provvederà al riscontro dell'osservanza delle norme riguardanti il trattamento economico del personale e degli adempimenti relativi agli oneri riflessi.

Il parere del comitato deve essere espresso nel termine perentorio di giorni venti dalla richiesta da parte del comune.

Art. 11.

Il teatro Massimo di Palermo e il teatro Massimo Bellini di Catania dovranno mettere a disposizione gratuitamente i propri complessi artistici e tecnici, nonchè le proprie attrezzature, per venticinque manifestazioni liriche e concertistiche all'anno, da effettuare rispettivamente in altre località della Sicilia occidentale e orientale, sulla base di programmi predisposti dall'Assessore per il turismo.

L'Assessorato, nel predisporre i predetti programmi, dovrà tenere in considerazione le richieste che perverranno da enti che svolgono attività lirico concertistica o da teatri minori che, per tradizione, struttura e funzionalità, costituiscono centri di cultura e divulgazione lirico-musicale.

Art. 12.

Il comune di Catania provvederà, sino alla istituzione dell'ente autonomo lirico, alla gestione delle attività lirico-musicali del teatro Massimo Bellini con i contributi ed i proventi di cui usufruisce, restando sollevato dagli oneri di cui all'art. 8.

La gestione del teatro dovrà rigorosamente essere fondata sul pareggio del bilancio.

Art. 13.

Il contributo annuo a favore dell'istituto musicale pareggiato « Arcangelo Corelli » di Messina, previsto dall'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1959, n. 1, non è subordinato alla concessione, a favore dell'istituto stesso, di altri contributi da parte di enti o di privati.

Art. 14.

All'onere di lire 425 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 « Fondo occorrente per far fronte, ecc. »

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire
Partite che si riducono:	—
Provvedimenti per l'incentivazione industriale (in meno)	109,58
Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno)	29,71
Provvedimenti a favore della cooperazione (in meno)	85,71
Provvedimenti per l'istituto della vite e del vino, ecc. (in meno)	200 —
Partita che si aggiunge:	
Potenziamento delle attività lirico-sinfoniche	425 —

All'onere ricadente negli esercizi successivi si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il Presidente della regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 marzo 1972

FASINO

CANGIALOSI — MACALUSO

(5018)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.